



DOCUMENTO DI SINTESI VERSIONE N. 09 DEL 05.07.2024

INFORMAZIONI SU EUFIDIA EUROPE & COMPANY S.R.L.

Sede Legale: Piazza del Duomo n.16, Milano
Sede Operativa: Via IV Novembre n.2, Brescia
Tel.: 030 0945565
Sito internet: www.eufidia.com
Indirizzo di posta elettronica: finance.italy@eufidia.com
P. IVA - C.F. e Reg. delle Imprese di Milano n. 03104730969
Iscrizione all'Elenco OAM n. M450.

Contratto concluso a mezzo PEC

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA N. del

Cliente

Sede

Capitale sociale €

Codice Fiscale: Partita Iva:

Registro Imprese di n. del

Operazione richiesta

Importo richiesto - Secondo la concessione dell'Istituto erogante

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI NON AVENTI CONTENUTO ECONOMICO

Data,



INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

TRA

Ditta/Ragione Sociale.....
Codice fiscale Partita IVA
con sede legale in () CAP Via
PEC
rappresentata dal Sig./Sig.ra nato/a a ()
il residente a ()
in via
codice fiscale

- da una parte (e di seguito denominata: IL "**Cliente**") -

E

Eufidia Europe & Company S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza del Duomo n. 16, (C.F. e P.IVA 03104730969 - CCIAA/REA MI 1639269), n. M450 iscrizione OAM del 13/11/2018, in persona del Legale Rappresentante pro tempore

- dall'altra parte

(e di seguito denominata anche denominata: "Eufidia" o il "**Mediatore Creditizio**")

(Cliente e Mediatore Creditizio di seguito anche congiuntamente denominati le "Parti")

Premesso

- a. Che Eufidia opera quale Mediatore Creditizio, nel rispetto della normativa vigente, così come definito dal TUB che all'art. 128-sexies comma 1 prevede che "È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". Eufidia verifica ed assicura, attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico), rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente;
- b. che Eufidia per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primarie banche e/o intermediari finanziari (nel prosieguo definite anche "Enti Eroganti") previa valutazione di ogni singola posizione nonché nel rispetto delle prescrizioni circa la dovuta garanzia di professionalità ed indipendenza previste per la figura del Mediatore Creditizio;
- c. che il Cliente ha interesse a reperire presso una banca o un intermediario finanziario, legalmente autorizzati, un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità, e a tal fine intende avvalersi della attività di mediazione creditizia del Mediatore Creditizio;
- d. che il Cliente ha ricevuto e preso visione della:
 - documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza secondo il titolo VI del TUB (per quanto di competenza e pertinenza della figura del Mediatore Creditizio);
 - informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy);
 - che il Sig./Sig.rafaparte dell'organizzazione di Eufidia in qualità di (barrare):
 - dipendente a contatto con il pubblico;
 - collaboratore ai sensi dell'art. 128-novies del TUB in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente incarico (nel prosieguo definito anche "Contratto").



2. Oggetto e conclusione dell'incarico

L'efficacia dell'incarico è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Il presente incarico è conferito ai sensi dell'art. 1754 c.c. e della normativa in materia di mediazione creditizia, senza rappresentanza, ed ha, nello specifico, per oggetto la messa in relazione di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies TUB), nello specifico nelle forme indicate al punto 3 del presente mandato.

L'attività di mediazione va adeguata a titolo esemplificativo e non esaustivo al profilo economico, reddituale, finanziario, familiare del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all'entità del finanziamento richiesto anche attraverso attività di consulenza, per maggiori dettagli si rinvia all'art. 128 sexies del TUB. L'attività di mediazione sarà principalmente sviluppata attraverso l'intervento e l'interposizione di collaboratori e/odipendenti di cui Eufidia si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti; tali collaborazioni non comporteranno alcun aggravio di spesa per il Cliente.

Il Mediatore Creditizio potrà assumere tutte le informazioni (inerenti il Cliente) ritenute utili nonché esibire la documentazione esistente ai potenziali Enti Eroganti e fare quant'altro ritenuto necessario e opportuno, per le quali attività il Cliente fin d'ora dà il proprio completo assenso, rinunciando ad ogni eccezione.

3. Condizioni Economiche e caratteristiche del Finanziamento richiesto

L'incarico ha ad oggetto la intermediazione in relazione (*barrare l'opzione prescelta in funzione della tipologia di contratto richiesto*)

OGGETTO DELL'INCARICO:

A UN UNICO SPECIFICO FINANZIAMENTO

A UNA O A PLURIME OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DA RICERCARE PRESSO IL MEDESIMO O PRESSO DIVERSI SOGGETTI FINANZIATORI (per operazione di finanziamento si intende o un unico finanziamento in riferimento all'acquisizione di molteplici beni o servizi, ovvero molteplici finanziamenti relativi alla simultanea acquisizione di molteplici beni o servizi, ovvero molteplici finanziamenti relativi alla acquisizione durante la vigenza dell'incarico di molteplici beni o servizi, o quant'altro espressamente stabilito dalle parti), come meglio definito nell'apposito allegato A. Resta inteso, e il Cliente espressamente accetta, che trattasi in questo caso di incarico di mediazione cumulativo e/o plurimo effettuato su precisa richiesta del Cliente, relativo alla ricerca nel suo interesse di plurimi e/o distinti finanziamenti, che restano tra essi autonomi (benché eventualmente correlati) e la positiva erogazione del finanziamento sottostante, in ottemperanza alla normativa che disciplina l'attività del mediatore, determina il diritto del Mediatore alla relativa provvigione, a prescindere dalla richiesta o dall'esito di altri finanziamenti e/o dell'intera operazione voluta dal Cliente.

ESCLUSIVA E IRREVOCABILITÀ DELL'INCARICO:

IN ESCLUSIVA AL MEDIATORE CREDITIZIO ED IRREVOCABILE. L'incarico, per patto espresso e volontà del Cliente, si intende conferito in via esclusiva ed irrevocabile. Il Cliente, pertanto, per tutta la durata dell'esclusiva e irrevocabilità, non potrà recedere, né conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio o con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento. In via di controprestazione e a bilanciamento dell'esclusiva, il Mediatore Creditizio, fermo quanto stabilito all'art. 9, e nel rispetto dei suoi doveri professionali, metterà a disposizione la propria organizzazione professionale e presterà assistenza al cliente fino all'erogazione del finanziamento richiesto, dando precedenza organizzativa all'espletamento degli incarichi ricevuti in esclusiva rispetto a quelli non in esclusiva.

SENZA ESCLUSIVA E REVOCABILE secondo quanto previsto all'art. 10, pertanto il Cliente potrà incaricare anche altri mediatori.

Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio dell'Ente Erogante prescelto nonché le eventuali spese assicurative a copertura del bene finanziato, di perizia/tecniche e le spese notarili e le imposte.

I contratti di finanziamento a medio lungo termine / altri affidamenti che il Cliente è interessato sottoscrivere – e che il Mediatore Creditizio dovrà perciò individuare e segnalare – dovranno avere le caratteristiche riportate all'interno del Term Sheet firmato dal Cliente in data, parte integrante del presente documento.

4. Durata dell'incarico

Il Cliente, salvo quanto stabilito in tema di recesso all'art. 10, autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediato corso al presente contratto che decorre dalla data di sottoscrizione del Cliente e scadrà il 31/12/2026; si intenderà in tal caso automaticamente cessato senza necessità di disdetta, salvo quanto stabilito nei commi seguenti e salva la proroga per sospensione di cui all'art. 5. Nel caso in cui, alla scadenza, un Confidi o una Banca/Finanziaria abbiano in corso l'esame della richiesta inoltrata dal Mediatore Creditizio, resta inteso che l'incarico proseguirà fino alla conclusione dell'istruttoria stessa, e, se positiva, fino alla successiva eventuale



delibera di approvazione del finanziamento.

Resta altresì espressamente inteso che il recesso o la revoca o la cessazione del presente incarico, da qualunque causa dipendente, non comportano alcuna automatica decadenza/revoca/venir meno della proposta di finanziamento precedentemente presentata dal Mediatore Creditizio all'Ente Erogante, che dovrà essere autonomamente ritirata dal Cliente interessato, qualora ne sussistano gli autonomi presupposti di legge o di contratto.

5. Obblighi del Cliente

Il Cliente si impegna a consegnare al Mediatore Creditizio tempestivamente e, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta, tutta la documentazione e le informazioni occorrenti per le operazioni necessarie all'istruzione della pratica. In mancanza di consegna, fermo quanto stabilito all'art. 7 e all'art. 9, l'incarico si intenderà sospeso per l'equivalente periodo e proseguirà una volta che siano stati ricevuti i suddetti documenti/informazioni.

Il Cliente si obbliga altresì a far pervenire al Mediatore Creditizio la documentazione/approfondimenti richiesti dall'Ente Erogante, nei termini dallo stesso fissati.

Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti sono autentici, completi, aggiornati e corrispondono al vero; a tale proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, ritardata o inidonea consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento, ivi compresi i documenti inerenti la sua situazione patrimoniale/finanziaria/reddituale sui quali autorizza fin d'ora Eufidia ad effettuare gli accertamenti che quest'ultima riterrà più opportuni; la manleva si estende alla non autenticità, non completezza, mancato aggiornamento e non veridicità anche solo parziale della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate a seguito delle richieste del Mediatore Creditizio, rispetto a cui unico responsabile è il Cliente. Inoltre, al riguardo, il Cliente dichiara, pena la risoluzione del contratto:

- a) di non aver subito e di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF, protesti, fallimenti o altre procedure concorsuali, procedimenti penali conclusi o pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui l'Amministratore/gli amministratore sia/siano titolare/i ovvero coobbligato/i, o altri elementi che possano pregiudicare la garanzia della Banca/Intermediario finanziario; nel caso di sussistenza di dette circostanze anche successivamente al conferimento del presente incarico, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata al Mediatore Creditizio;
- b) di non aver incaricato altri mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, o comunque altri terzi a qualunque titolo di contattare Banche o Finanziarie a suo nome o per suo conto in relazione all'oggetto del presente contratto, qualora il presente incarico si conferito in esclusiva.

Il Cliente si impegna, pena la risoluzione del contratto, a comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio le variazioni patrimoniali e societarie che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempimento alle proprie obbligazioni.

6. Provvigioni per la mediazione

Il Cliente, contestualmente all'erogazione del finanziamento da parte della banca e/o intermediario (ente erogante) per effetto dell'attività posta in essere da Eufidia, sarà tenuto a versare al Mediatore Creditizio la provvigione indicata all'all.to A, a nulla rilevando successivi rifiuti o rinunce del Cliente alla erogazione o perfezionamento del finanziamento stesso, né la cessazione del presente incarico da qualsiasi causa dipendente.

Nel caso in cui l'incarico abbia ad oggetto una o più operazioni finanziarie (come definite all'art. 3) resta espressamente inteso, in ragione della natura del contratto di mediazione creditizia, che ciascun finanziamento erogato dall'ente erogatore (completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato) determina il diritto di Eufidia alla relativa provvigione, a prescindere dall'esito degli altri finanziamenti o della operazione complessivamente concordata.

La provvigione dovrà essere versata - a fronte dell'erogazione del finanziamento sottostante - con qualunque mezzo di pagamento ad esclusione dei contanti. In caso di ritardo saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Nessun'altro effetto e nessun importo dovrà essere intestato/versato/consegnato al Collaboratore, il quale è autorizzato a ritirare per conto di Eufidia solo quanto previsto nel contratto a favore di Eufidia, fatte salve eventuali ulteriori somme previste ad altro titolo e per altri servizi (ad esempio prodotti assicurativi); in ogni caso il Cliente riceverà idonea informazione in merito.

La medesima provvigione, sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate, ed indipendentemente dall'intervenuto utilizzo del plafond da parte del Cliente.

Il compenso stabilito a favore del Mediatore per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 del presente incarico verrà, a cura del Mediatore stesso tempestivamente comunicato all'Ente erogante per il corretto calcolo del TAEG così come previsto dall'art. 125-novies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB - vigente).



7. Esonero di responsabilità del Mediatore Creditizio

Il Cliente prende atto che le attività di mediazione non comportano alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dall'Ente Erogante. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza dell'Ente Erogante e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio per il mancato rilascio del finanziamento o di variazione delle condizioni finanziarie e/o di garanzia.

Il Cliente prende altresì atto ed accetta che qualora il finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Mediatore Creditizio non sarà tenuta a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico dell'Ente Erogante. Il Cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio, in quanto soggetto che non può essere legato all'Ente Erogante da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, è e resta estraneo ai rapporti che verranno intrattenuti tra il richiedente stesso e l'Ente Erogante e non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili agli Enti Eroganti stessi, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del finanziamento richiesto. In caso di deliberazione negativa da parte dell'Ente Erogante, il Mediatore Creditizio avrà diritto di formulare la richiesta di finanziamento ad altri enti, salvo che non siano frattanto decorsi i termini di durata dell'incarico.

8. Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio deve compiere l'attività pre-istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza, di protezione dei dati personali ed in materia di antiriciclaggio, nonché ogni altra prescrizione normativa applicabile.

9. Clausola risolutiva espressa o penale

Eufidia si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli art. 1456 c.c. al verificarsi dei sottoelencati inadempimenti del Cliente:

- mancata o insufficiente consegna della documentazione richiesta nei termini di cui al primo comma dell'art. 5;
- rinuncia da parte del Cliente al finanziamento singolo dopo l'invio della documentata richiesta da parte del Mediatore Creditizio all'ente erogante e comunque prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato;
- rinuncia da parte del Cliente allo specifico finanziamento nell'ambito dell'operazione ai sensi dell'art. 3 e/o all'intera operazione di finanziamento ai sensi dell'art. 3, dopo la predisposizione dell'apposita proposta di finanziamento da parte del Mediatore e/o dopo l'invio della documentata richiesta da parte del Mediatore Creditizio all'ente erogante e comunque prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'ente erogante incaricato;
- mancate, errate o false informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa la situazione patrimoniale e/o le garanzie reali e personali offerte dal Cliente;
- violazione del patto di esclusiva e/o revoca dell'incarico, per fatti non imputabili al Mediatore, nel periodo di esclusiva e/o irrevocabilità fissato all'art. 3.

In ciascuno degli indicati casi di inadempimento il Cliente si obbliga comunque a corrispondere a Eufidia una somma a titolo di penale – ex art. 1382 c.c. – pari al 50% della provvigione che sarebbe spettata a Eufidia ai sensi dell'art. 6, per ciascun singolo/specifico finanziamento la cui proposta sia stata predisposta dal Mediatore nell'ambito di un'operazione di finanziamento o che sia stata presentata dal Mediatore all'ente erogante e non ancora deliberata dall'ente erogante stesso, salvo il maggior danno.

10. Diritto di recesso delle Parti

Nell'ipotesi di incarico affidato dal Cliente in via esclusiva ed irrevocabile è escluso il recesso, salvo il versamento della penale stabilita all'art. 9; in caso di incarico in cui il Cliente abbia optato per la revocabilità, ciascuna Parte potrà recedere dal presente contratto con preavviso di giorni 2 (due) a mezzo semplice comunicazione con avviso di ricevimento scritta (PEC o raccomandata RR) all'altra Parte.

Resta inteso che avendo il Cliente richiesto l'immediata esecuzione dell'incarico da parte del Mediatore Creditizio, il recesso non sarà esercitabile (e se esercitato resterà privo di effetto) qualora, prima del ricevimento della comunicazione di recesso nei termini suindicati, il presente contratto sia stato eseguito, intendendosi per "eseguito" l'intervenuta delibera positiva (completamento dell'iter di approvazione) della proposta da parte dell'Ente Erogante, quand'anche non ancora comunicata al Cliente.



11. Antiriciclaggio e Privacy

Il Cliente dichiara di avere preso atto dell'obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull'antiriciclaggio circa l'adeguata verifica, l'identificazione, registrazione e riscontro delle informazioni relative al Cliente e circa la comunicazione dei dati medesimi all'ente finanziatore con il quale metterà in contatto il Cliente stesso. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa consegnata ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della propria privacy; il Cliente presta pertanto il consenso alla conservazione e al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte nell'apposita informativa e per quelle connesse allo svolgimento del presente incarico di mediazione creditizia.

12. Modifiche all'incarico

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta anche a mezzo sistemi elettronici di comunicazione, ma potrà essere accettata dalla controparte anche in forma tacita, ferma restando la necessaria tracciabilità della decisione.

13. Comunicazioni e controversie

Per le comunicazioni tra le Parti e ad ogni altro effetto di legge, il Cliente elegge domicilio presso l'indirizzo sopra indicato, e si obbliga a comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale variazione al Mediatore Creditizio. In caso di controversie aventi ad oggetto il presente contratto o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà quello di Milano, con esclusione di ogni altro foro.

14. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, o nei documenti allegati e consegnati al Cliente si rinvia alle norme vigenti e, in particolare, alle norme di legge in materia di mediazione creditizia e del codice civile.



SOTTOSCRIZIONE DELL'INCARICO

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea dell'informativa Privacy, della Guida ABF, della rilevazione del TEGM al trimestre di riferimento, del Foglio Informativo, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente anche sulla homepage del sito ufficiale di Eufidia (www.eufidia.com) e/o nei locali del Mediatore Creditizio aperti al pubblico. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato dal Mediatore Creditizio in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso contratto.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Contratto.

Luogo, data

Il Cliente
(timbro e firma leggibile e per esteso)

Eufidia Europe & Company Srl
(firma del Collaboratore/Dipendente a contatto con il pubblico)



.....
()

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.2 del c.c. il Cliente dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: 3) Condizioni economiche e caratteristiche del finanziamento richiesto; 5) Obblighi del Cliente; 7) Esonero di responsabilità del Mediatore Creditizio; 9) Clausola risolutiva espressa e penale; 10) Diritto di recesso delle Parti; 13) Comunicazioni e Controversie – Foro competente Milano.

Luogo, data

Il Cliente
(timbro e firma leggibile e per esteso)

Eufidia Europe & Company Srl
(firma del Collaboratore/Dipendente a contatto con il pubblico)



.....
()

per accettazione: Luogo, data

Il Cliente
(timbro e firma leggibile e per esteso)

Eufidia Europe & Company Srl
(firma del Collaboratore/Dipendente a contatto con il pubblico)



.....
()



ALLEGATO A

Il Cliente

Come meglio identificato nell'incarico di mediazione creditizia dd. Data

Chiede al Mediatore Creditizio di ricercare una Banca/Intermediario Finanziario in relazione al seguente finanziamento

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	PROVVIGIONE
<input type="checkbox"/> LEASING	Secondo concessione dell'Istituto erogante	%
<input type="checkbox"/> FINANZIAMENTO	Secondo concessione dell'Istituto erogante	%
<input type="checkbox"/> FACTORING	Secondo concessione dell'Istituto erogante	%
<input type="checkbox"/> FIDI DI CASSA O COMMERCIALI	Secondo concessione dell'Istituto erogante	%
<input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)	Secondo concessione dell'Istituto erogante	%

Provvigione

Ai sensi dell'art. 6 del Contratto, alla luce del tipo di finanziamento richiesto, come sopra precisato, e della natura (esclusiva o non esclusiva) del rapporto, le Parti concordano a fronte dell'intervenuta delibera positiva del finanziamento, la provvigione sopra indicata del finanziamento concesso (o del finanziamento deliberato, nel caso di erogazione non effettuata per colpa/decisione del Cliente), a nulla rilevando successivi rifiuti o rinunce del Cliente alla erogazione o perfezionamento del finanziamento stesso, né la cessazione del presente incarico da qualsiasi causa dipendente.

Luogo , Data

Il Cliente
(timbro e firma leggibile e per esteso)

Eufidia Europe & Company Srl
(firma del Collaboratore/Dipendente a contatto con il pubblico)



.....

.....

(.....)